



## REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L'ATTUAZIONE DI VIAGGI D'ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE ED USCITE DIDATTICHE

- ART. 1 Il presente regolamento contiene i criteri per la programmazione e l'attuazione dei viaggi e visite d'istruzione. Per l'organizzazione e lo svolgimento dei viaggi e visite si fa riferimento alla normativa vigente, in particolare all'art. 7 D.lgs. n. 297/1994; art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994; D.P.R. 275/1999; C.M. n. 291 del 14/10/1992; D.lgs. n. 111 del 17/03/1995; C.M. n. 623 del 02/10/1996; C.M. n. 181 del 17/03/1997; D.P.M.C. n. 349 del 23/07/1999; art. 2047 codice civile, integrato da art. 61 Legge n. 312 del 11/07/1980.
- 1.1 I viaggi e le visite d'istruzione sono parti integranti del PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA e costituiscono iniziative complementari delle attività curriculari della scuola; pertanto non possono avere finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici, ma devono tendere a precisi scopi sul piano didattico-culturale o su quello dell'educazione alla salute e allo sport.
- 1.2 I viaggi e le visite - predisposti dal Dirigente e/o da suoi delegati - vengono deliberati, per le rispettive competenze, dal **Collegio dei Docenti** (SUL PIANO DELLE INDICAZIONI DIDATTICO-CULTURALI GENERALI D.P.R. 416/74 ART. 4) e dal **Consiglio d'Istituto** nel contesto della Programmazione Annuale ("CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE E L'ATTUAZIONE" D.P.R. 416/74 ART.6).
- 1.3 E' competenza del **Consiglio di Classe** – in tutte le sue Componenti – la delibera ultima dell'iniziativa, previa verifica del numero di alunni partecipanti (**pari ai 2/3 della classe**) e della disponibilità degli insegnanti accompagnatori.
- 1.4 E' necessario che gli alunni siano preventivamente a conoscenza di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli e orientarli sul contenuto del viaggio, al fine di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento. L'indispensabile "preparazione preliminare" finalizzata a trasmettere le necessarie informazioni può richiedere la predisposizione di materiale didattico adeguato e va integrata con l'opportuna programmazione di momenti di rielaborazione e verifica delle esperienze vissute.
- 1.5 La delibera del Consiglio di Classe in merito al viaggio di istruzione deve essere verbalizzata con precisione, così da evidenziare con chiarezza:
- La meta, l'itinerario e musei/siti da visitare
  - La durata del viaggio e il numero di notti in albergo
  - Il periodo di effettuazione (coerentemente con le indicazioni programmatiche del Dirigente)
  - Il mezzo di trasporto utilizzato
  - Il numero indicativo dei partecipanti
  - I nomi degli accompagnatori, compresi quelli di riserva

- Le finalità didattiche del viaggio
- 1.6 La condizione per l'effettuazione del viaggio è la partecipazione di almeno due terzi dei componenti della classe, come prescritto dalla C.M. 291/92 art. 4 e 5.
  - 1.7 All'inizio dell'anno scolastico, prima della convocazione dei Consigli di Classe in cui vengono proposti i viaggi e visite.
  - 1.8 La programmazione didattica del viaggio è affidata al docente coordinatore del Consiglio di Classe, che ne diventa responsabile.
  - 1.9 I docenti responsabili di progetto, sotto la direzione del Dirigente Scolastico, o di un suo delegato, si coordinano per l'organizzazione del piano viaggi e visite di istruzione.
  - 1.10 Il docente responsabile del progetto deve:
    - raccogliere le autorizzazioni dei genitori;
    - preparare il programma di viaggio, comprendente anche l'indicazione di massima delle spese aggiuntive (ingressi ai musei, spettacoli, ecc.);
    - comunicarlo alle famiglie;
    - individuare, in caso di viaggi all'estero, gli eventuali alunni che non siano in possesso della cittadinanza italiana e comunicarlo in segreteria;
    - curare la tempestività del versamento delle quote da parte degli studenti;
    - far preparare gli elenchi degli studenti;
    - controllare i documenti di viaggio, i documenti di riconoscimento dei singoli alunni;
    - stilare una relazione finale, da consegnare al ritorno, in cui si evidenzino la validità culturale dell'iniziativa, il comportamento degli allievi, eventuali difficoltà logistiche, un giudizio sui servizi resi dall'agenzia di viaggi e/o dalla ditta di trasporti.
  - 1.11 Gli accompagnatori devono essere uno ogni quindici studente, come previsto dalle norme vigenti e appartenere al Consiglio di Classe dei partecipanti, salvo eventuali eccezioni.
  - 1.12 Per ogni viaggio d'istruzione deve sempre essere previsto un docente di riserva, appartenente al Consiglio di Classe, laddove possibile per la sostituzione in caso di assenza del docente titolare. Si precisa che la disponibilità dei docenti di riserva è vincolante al pari di quella degli accompagnatori titolari.
  - 1.13 Una stessa classe o uno stesso docente possono prendere parte, nel corso dello stesso anno scolastico, ad un solo viaggio d'istruzione salvo in casi eccezionali.
  - 1.14 La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell'incarico, è svolta dal personale docente, di norma. Verificata la disponibilità dei docenti accompagnatori, il Dirigente conferisce incarico di accompagnatore. In casi di assoluta eccezionalità o in caso di supporto logistico-organizzativo ad unità di personale ATA sentito il DSGA.
  - 1.15 Non possono partecipare ai viaggi d'istruzione familiari, parenti e affini dei docenti e degli studenti, né ex allievi.
- ART. 2
- 2.1 Per gli studenti con disabilità (c.d.) il numero degli accompagnatori aggiuntivi (eventuale personale ATA), è definito caso per caso, ai sensi della normativa vigente.
  - 2.2 Nel caso di rinuncia al viaggio, gli anticipi versati non saranno restituite salvo casi eccezionali.

La procedura per l'aggiudicazione della gara è predisposta dal Dirigente Scolastico, o da un suo delegato, secondo le vigenti norme.

Il presente Regolamento ha vigore fino a revisione deliberata dal Consiglio d'Istituto.

Salerno 27 Settembre 2019